

COMUNE DI VEDELAGO



PROVINCIA DI TREVISO

PIANO REGOLATORE GENERALE

***NORME TECNICHE DI
SALVAGUARDIA AMBIENTALE***

Allegato 1 alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

17^a variante parziale (L.R.21/98) adottata con delib. cons. n. 5 del 23.02.2005, appr con delib. cons. n. 57 del 29.11.2005.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE:

Art. 1 – Paesaggio di antica bonifica con densità medio-elevata di siepi e paesaggio di antica bonifica con densità medio-bassa di siepi.	3
Art. 2 – Paesaggio con permanenza della piantata di gelso e vite.	3
Art. 3 – Paesaggio dei prati a campi chiusi e dei prati a campi aperti con relativi disboschi planiziali	3
Art. 4 – Paesaggio di recente bonifica a monte di Treviso	4
Art. 5 – Idrografia minore – corpi idrici di prima classe affluenti del Sile	4
Art. 6 – Area di Interesse Naturalistico, Floro-faunistico e corridoi ecologici	5
Art. 7 – Area di Riserva Naturale Generale	7
Art. 8 – Indirizzi generali di tutela ambientale	7
Art. 9 – Indirizzi tecnici per un’agricoltura a basso impatto ambientale	9
Art. 10 – Indirizzi per la tutela del paesaggio agrario (Rif. Tav.18)	11
Art. 11 – Indirizzi per le acque meteoriche	11
Art. 12 – Indirizzi per le strade a traffico limitato	11
Art. 13 - Criteri di tutela e riqualificazione della vegetazione sul territorio agricolo	12
Art. 14 – Indirizzi per la difesa della vegetazione nei cantieri	13

PAESAGGIO AGRARIO

(Rif. Tav. 18)

Art. 1 – Paesaggio di antica bonifica con densità medio-elevata di siepi e paesaggio di antica bonifica con densità medio-bassa di siepi.

Ambito in cui vanno tutelati gli specchi d'acqua attraverso una costante pulizia e sorveglianza atta a verificare che non ci siano versamenti di materiali inquinanti etc.

L'impianto originario delle siepi va mantenuto ed integrato, qualora necessario può essere sostituito previo parere favorevole dell'ente Parco e del Consorzio di bonifica competente.

Relativamente al territorio con densità medio-bassa di siepi, queste saranno da incentivare, anche se del caso con aiuti comunitari, del Parco, e del comune anche attraverso sgravi fiscali.

L'assetto interpodereale non potrà subire variazioni e tanto meno le strade "bianche" non potranno essere asfaltate.

E' vietato in questo ambito l'inserimento di allevamenti ittici, di allevamenti in genere, di reti energetiche; è vietato altresì qualsiasi tipo di escavazione se non finalizzato agli usi e recuperi di cui ai punti precedenti.

Art. 2 – Paesaggio con permanenza della piantata di gelso e vite.

Trattasi di ambito dove è ancora presente il sistema di viticoltura a "tutore vivo" ossia gelso e vite.

In tale ambito si dovrà favorire il suddetto sistema della coltivazione dei vigneti, prevedendo, anche attraverso appositi sussidi, la possibilità di sostituire i pali di sostegno della vite impropri con l'ambiente.

Art. 3 – Paesaggio dei prati a campi chiusi e dei prati a campi aperti con relativi disboschi planiziali

Ambiti nei quali va tutelato ed incrementato con sistemi di siepi e alberature per favorire il mantenimento e/o la riformazione dei campi chiusi.

E' fatto divieto di abbattere gli esemplari esistenti di alto fusto, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; in tal caso si dovrà provvedere al ripristino dell'alberatura esistente.

E' vietata la modifica della sistemazione fondiaria a cavino e l'assetto interpodereale con caratteristiche tradizionali.

Art. 4 – Paesaggio di recente bonifica a monte di Treviso

Sono aree la cui organizzazione e sistemazione fondiaria deriva da una bonifica dove è ancora ben marcato l'assetto idraulico e morfologico del territorio.

Per la tutela e la riqualificazione di tali ambiti, pur consentendo l'applicazione della normativa propria della Zona Territoriale Omogenea assegnata, si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:

Paesaggio Agrario della Bonifica

- a) E' vietata la modifica dell'impianto originario, consentendo la soppressione di scoline solo per l'accorpamento dei campi e senza variare l'andamento dell'impianto agricolo. In tal caso, si dovrà ottenere il preventivo assenso del competente Consorzio di Bonifica. E' fatto salvo il tombinamento di tratti di corpo irriguo strettamente necessari per l'accesso ai fondi, realizzato con soletta in cemento armato, non più largo di 5,00m, che può essere consentito previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica.
- b) La costruzione di nuovi edifici dovrà avvenire in armonia con la tipologia tipica della zona rurale e la disposizione sul territorio dovrà essere tale da preservare quanto più possibile l'integrità degli appezzamenti e della rete di bonifica.
- c) E' consigliata la sistemazione delle scoline con la messa a dimora di siepi arboree e arbustive, costituite da specie scelte tra quelle tipiche del luogo.
- d) Vanno tutelati i giardini, gli orti e gli spazi aperti.

Art. 5 – Idrografia minore – corpi idrici di prima classe affluenti del Sile

Individuano la rete idrografica di prima raccolta (fossi e scoline), in uso sia privati sia a Consorzi di Bonifica.

Per la tutela dell'idrografia minore si dettano le seguenti direttive e prescrizioni nella gestione dei corsi d'acqua, canali e fossati:

- a) è vietata qualsiasi alterazione dei tracciati e delle sezioni dei corsi d'acqua, dei canali e delle canalette, e dei fossati esistenti. Le rive e le sponde dei predetti corsi d'acqua, canali e fossati non devono essere rivestite con materiali non naturali;
- b) al fine di non restringere o ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde interne, ad esclusione delle opere necessarie alla tutela dell'integrità degli argini attuate con tecnica propria dell'ingegneria naturalistica;
- c) la funzionalità di corsi d'acqua, canali e fossati sarà mantenuta con operazioni periodiche di pulizia e manutenzione;
- d) è vietato l'interramento mediante tombinamento di corsi d'acqua, canali, canalette e fossati; la realizzazione di accessi alle abitazioni, qualora necessaria, sarà garantita con la posa in opera di manufatti "a ponte" aventi una larghezza massima, sul corso d'acqua, di ml. 5,00;
- e) è sempre vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari lungo i corsi d'acqua naturali e/o di bonifica agraria, mentre è consentita quella afferente alle strutture del corso d'acqua e al Codice della Strada;
- f) nella messa a dimora dei soggetti arborei ed arbustivi in prossimità dei corsi d'acqua, fossi e canali valgono le direttive e distanze imposte dal competente Consorzio di Bonifica, quelle del Codice Civile in materia di confine e quelle del Codice della Strada;
- g) nella realizzazione di recinzioni di qualunque genere, siano essi afferenti a fondi privati che pubblici, deve essere garantito comunque il passaggio lungo l'argine per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei soggetti preposti. Sono pertanto vietate le recinzioni di qualsiasi tipo poste a distanza inferiore a mt. 6,00 dal ciglio del corso d'acqua, canale o fosso;

- h) è vietato realizzare opere o accumulare materiale in alveo che impediscano il regolare deflusso delle acque, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;
- i) è fatto obbligo che i fossi e canali situati fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri al fine di non pregiudicarne la capacità di deflusso;
- j) i fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno, a cura e spese dei proprietari, sentito il competente Consorzio di Bonifica, essere risezionati.

Le norme derogatorie di cui ai punti d), e), f), g) e j) sono soggette a specifica approvazione dell'Ente Parco.

RISERVE NATURALI E CORRIDOI ECOLOGICI

(Rif. Tav. 25)

Art. 6 – Area di Interesse Naturalistico, Floro-faunistico e corridoi ecologici

Oltre agli ambiti appositamente individuati nella Tav. 25, sono considerate aree di pregio naturalistico le superfici comprese in una fascia di 5 metri dal limite dell'acqua o dal piede dell'argine del fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree interne al Parco.

Obiettivo prioritario del P.A. è la formazione di un sistema di aree che, attraverso il ripristino del manto vegetale, permetta la formazione di spazi caratterizzati dalla presenza di superfici boscate con altre condotte a prateria.

L'Ente Parco predispone, sulla base dei Programmi di Intervento relativi agli aspetti faunistici e floristici, l'elenco e le modalità di tutela, da recepire nel Regolamento delle specie floristiche e faunistiche protette. Alle specie individuate potrà essere applicata una normativa più restrittiva rispetto a quella vigente in materia nella Regione del Veneto.

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di ripristino del manto vegetale la scelta delle cenosi, considerate le condizioni pedologiche ed idrologiche dei terreni, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Superfici poste in prossimità dei corsi d'acqua.
La vegetazione a «prateria» sarà formata, principalmente da carici (*carix acutiformis*, *C. elata*, *C. paniculata*, *C. panicea*, *Claudium mariscus*).
La vegetazione arbustiva sarà formata da *Frangulo-Salicetum cinerea* con prevalenza di *Salix cinerea* e presenza di *Populus nigra*, *Salix alba*, *S. purpurea* e *Alnus glutinosa*.
- a) Fascia di transizione tra le superfici più o meno sommerse stabilmente e quelle costantemente emerse.
Le cenosi saranno arbustivo-arboree formate prevalentemente da *Alnus glutinosa* e *Ulmus minor* con strato arbustivo costituito da *Rubus coesius*, *Viburnum opulus*, *Humulus lupulus* e *Frangula alnus*. Di seguito a tali cenosi si svilupperà una vegetazione leggermente igrofila, caratterizzata da pioppo nero e salice bianco (*Populo-salicetum albae*). Attigue alla vegetazione di tale tipo si potranno formare praterie più o meno umide o caratteristiche del substrato torboso, dell'ordine *Malinietalia* (classe *Molinio-Arrhenatheretea*) o dell'ordine *Tofieldietalia* (classe *Schemhrerio-Caricetea fuscae*). Sulle superfici più salubri le cenosi saranno quelle del bosco climacico (*Quercu-Carpinetum boreoitalicum*) caratterizzato nello strato arboreo da *Quercus robur*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus* e *Fraxinus augustifolia*, intervallando prati mesofili con aspetti più o meno accentuati di *Xerofilia*, riferibili all'ordine *Arrhenatheretalia*.

In tutta l'area del Parco sono da sottoporre a tutela le aree interessate da siti riproduttivi della fauna selvatica nonché le acque superficiali che ospitano significative presenze di ittiofauna, salvaguardare tutti i

corsi d'acqua, compresi quelli di prima raccolta delle acque meteoriche, e le relative sponde. In particolare per le zone ed aree di seguito indicate, ai fini della gestione ambientale valgono le seguenti indicazioni:

A. Area delle risorgive

- le teste dei fontanili note vanno ripulite e mantenute periodicamente sotto attento controllo di tecnici nominati e/o delegati dall'Ente Parco al fine di evitare fenomeni di interrimento e di ulteriore riduzione delle portate;

B. Paludi

- le aree paludose vanno sfalciate ogni 1-2 anni ed il materiale deve essere asportato per evitare il deposito di biomassa che determina il processo naturale di formazione del suolo con trasformazione di questo in ambiente di bosco ripario;

C. Torbiere

- le torbiere vanno sfalciate 1-2 volte all'anno (luglio e settembre) con l'asportazione del materiale;

D. Pioppeti

- le coltivazioni di pioppo nelle zone agricole sono considerate normali colture agrarie e, conseguentemente, non sono posti limiti al loro impianto ed al loro taglio fatta salva la riserva naturale generale. Nelle zone di riserva naturale generale l'impianto dei pioppeti sarà autorizzato dall'Ente Parco, con eccezione delle zone di pregio naturalistico.

Non è comunque consentito l'impianto di pioppeti che alterino la percettibilità visiva di preesistenze di interesse culturale.

- le attività di difesa biologica dai parassiti riducendo l'uso di sostanze chimiche devono essere incentivate;
- le operazioni colturali tra i filari vanno eseguite in modo da permettere il mantenimento di una certa «naturalità»;

E. Boschi

- la gestione dei boschi è disciplinata dal Piano di riordino di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, articolo 23 e successive modifiche; Sino all'adozione di detto strumento valgono le norme regionali di settore. (prescrizioni di massima di polizia forestale e norme di attuazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 25). Non è comunque ammesso il taglio delle querce e delle specie arboree igrofile fatto salvo per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici;

F. Vegetazione acquatica (idrofiti delle acque in movimento)

- il taglio delle idrofite, al fine di favorire il deflusso delle acque, potrà essere effettuato due volte all'anno nei periodi in cui si attua il minor danno possibile alla fauna. Non sarà possibile procedere al taglio nei mesi autunnali e invernali (novembre, dicembre e gennaio) in tutto il corso del Sile ad Ovest di Treviso in quanto in questo periodo è in atto la riproduzione dei Salmonidi. Sono da escludere i tagli nei mesi tra marzo e giugno al fine di permettere la riproduzione dell'avifauna sia entro alveo che fuori dal fiume. A partire dal mese di luglio è consentito il taglio nella sezione centrale del fiume escludendo gli interventi sulle rive al fine di evitare gli effetti estivi di eutrofizzazione. In settembre ed ottobre sono ammessi interventi di pulizia più radicali anche in previsione di eventuali ondate di piena;
- le prescrizioni di cui al punto precedente sono escluse nei pressi delle attività produttive esistenti come impianti di itticoltura, molini, centrali elettriche per un massimo di 100-150 metri a monte ed a valle dell'impianto stesso, ovvero nelle aree destinate ad urbanizzazione controllata, quando sussistano prevalenti esigenze di natura igienico-sanitaria.

Art. 7 – Area di Riserva Naturale Generale

Nelle zone a riserva naturale generale, la gestione della vegetazione deve attenersi ai criteri di libera evoluzione naturale evitando gli interventi che ne modificano il dinamismo.

È vietato in tali aree, in particolare:

- a) danneggiare il patrimonio naturale in genere;
- b) asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.);
- c) eseguire tagli arborei se non per la migliore conservazione e sviluppo del patrimonio vegetazionale stesso e per il regolare esercizio degli impianti elettrici esistenti;
- d) eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva esistente;
- e) sradicare le piante d'alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in coltura specializzata o di altra specie a coltura specializzata.

Ai fini della disciplina di queste aree dovranno essere promosse:

- a) la conservazione dei sistemi di siepi determinanti la struttura dei corridoi ecologici che collegano gli ecosistemi fluviali a quelli agrari. Le siepi esistenti, come individuate nella tavola n° 25, «Riserve naturali e corridoi ecologici» sono vincolate alla conservazione, ferma restando la necessità di provvedere alla manutenzione compresa la rotazione turnaria delle piante. I complessi naturali e le siepi devono essere mantenuti a cura di chi ne sia proprietario o ne abbia la disponibilità; a tale riguardo l'Ente Parco concede contributi, da programmare in sede di attuazione dei Programmi Biennali, al fine di incentivare il mantenimento delle masse arboree esistenti;
- b) la tutela dei prati umidi e dei prati con sistemazioni a campi chiusi che dovranno essere conservati nel modo più rigoroso. L'Ente Parco promuove l'estensione di tali colture tramite incentivi ed indennizzi ottenibili sia attraverso regolamenti comunitari, sia attraverso fondi propri commisurando l'indennizzo al mancato reddito e maggior costo derivato dal mantenimento di attività agricole ecompatibili con la particolarità dei siti in questione.

Lungo le rive dei corsi d'acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all'interno delle risorgive e delle riserve naturali orientate, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, l'estirpazione e la trinciatura. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il prodotto degli sfalci.

INDIRIZZI GENERALI PER IL SISTEMA AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PIANO AMBIENTALE

Art. 8 – Indirizzi generali di tutela ambientale

In tutte le Z.T.O. devono essere salvaguardati gli insiemi vegetazionali di pregio, sia come gruppi arborei che come siepi (corridoi ecologici).

E' favorito l'incremento del verde secondo i criteri che seguono:

- a) le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili dalla presente Variante al P.R.G. non devono comportare alterazioni degli equilibri fisico-morfologici esistenti o modificazioni irreversibili dei

rapporti tra ecosistemi e tra componenti di questi; ogni intervento di trasformazione, tanto fisica quanto funzionale, deve essere orientato a produrre il minimo impatto ambientale e paesistico, tendendo a ridurre al minimo la sottrazione di territorio alle dinamiche naturali o alla utilizzazione a scopo colturale;

- b) le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili devono garantire la tutela di situazioni ambientali di particolare valenza naturalistica e, ove richiesto, il ripristino delle situazioni ambientali originarie o comunque di un soddisfacente equilibrio ambientale;
- c) devono essere rispettati gli assetti morfologici tradizionali delle diverse parti del territorio comunale, in particolare gli assetti poderali e i tracciati stradali nella zona agricola in cui sono evidenti le testimonianze della centuriazione romana;
- d) deve essere incrementata la piantumazione e la messa a dimora di alberi e siepi, sia attraverso l'intervento pubblico sia attraverso l'intervento privato; andrà privilegiata la formazione di gruppi di alberi e di filari multipli. Nelle nuove piantumazioni e nelle sostituzioni di essenze arboree ed arbustive, si dovranno utilizzare esemplari di specie autoctone o alloctone tradizionali di cui al seguente elenco:

Nome scientifico	Nome comune
Acer campestre	acero campestre
Acer pseudoplatanus	acero di monte
Acer platanoides	acero riccio, platanaria
Alnus glutinosa	ontano nero
Carpinus betulus	carpino bianco
Celtis australis	bagolaro, spaccasassi
Cornus sanguinea	sanguinello/a
Corylus avellana	nocciolo
Crataegus oxyacantha	biancospino
Euonymus europaeus	fusaggine, evonomo
Frangula alnus	frangola
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Fraxinus ornus	orniello
Fraxinus oxyphylla	frassino ossifillo
Juglans regia	noce nazionale
Ligustrum vulgare	ligustrello, olivella
Morus alba	gelso
Morus nigra	gelso
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Platanus s.p.	platano
Populus alba	pioppo bianco
Populus nigra	pioppo nero
Prunus avium	ciliegio selvatico
Prunus spinosa	prugnolo, pruno selvatico
Quercus robur	farnia
Rosa canina	rosa di macchia
Salix alba	salice bianco
Salix cinerea	salice cinereo, grigio
Sorbus torminalis	ciavardello
Tilia platiphyllos	tiglio
Tilia cordata	tiglio selvatico
Ulmus minor	olmo campestre
Viburnum lantana	lantana

- e) è fatto divieto di abbattere esemplari di alto fusto esistenti, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; in tal caso si dovrà provvedere al ripristino dell'alberatura esistente; i filari arborei verranno mantenuti e/o ripristinati secondo l'originario impianto;

- f) gli strumenti urbanistici attuativi provvedono all'assetto dell'arredo urbano e della sistemazione del verde pubblico attraverso apposite norme ed elaborati grafici di progetto. In sede di concessione edilizia sarà verificato il rapporto tra l'intervento proposto ed il verde esistente mediante la predisposizione di un apposito elaborato grafico nel quale sia evidenziato il nuovo assetto delle aree scoperte. Le verifiche di compatibilità dovranno altresì prevedere la salvaguardia di eventuali viste panoramiche e/o particolari con visuali.

Art. 9 – Indirizzi tecnici per un'agricoltura a basso impatto ambientale

La finalità di tutela del suolo, delle risorse idriche superficiali e sotterranee e delle risorse paesaggistiche necessita l'adozione di tecniche agronomiche e di gestione del territorio in grado di limitare l'impatto ambientale dell'attività agricola e riguardanti: I) le produzioni vegetali; II) le produzioni animali; III) la gestione delle aree di bordo degli appezzamenti; IV) manutenzione e pulizia di fossi e scoline; V) la viabilità rurale; VI) la sistemazione delle aree di pertinenza delle aziende agricole.

Verranno incentivati nei diversi settori di intervento i seguenti indirizzi tecnici:

I. PRODUZIONI VEGETALI:

- a) adozione di razionali **avvicendamenti colturali** che consentano una maggiore efficienza nell'uso dei nutrienti da parte delle colture;
- b) mantenimento di una **copertura vegetale** nel terreno anche nel periodo che trascorre tra la raccolta di una coltura e la semina di quella successiva;
- c) ricorso a tecniche innovative nella **lavorazione del terreno** che comportano, nel medio-lungo periodo, un incremento del contenuto di sostanza organica del terreno: lavorazione a due strati, lavorazioni ridotte, semina su sodo, inerbimento dei frutteti;
- d) razionalizzazione delle tecniche di **concimazione** mediante: 1) calcolo della dose ottimale di concime sulla base delle esigenze nutrizionali della specie coltivata e delle rese produttive ottenibili nell'ambiente in cui si opera, della dotazione in elementi nutritivi del terreno e della fertilità residua lasciata dalla precedente coltura; 2) distribuzione dell'azoto in prossimità della fase di massimo assorbimento da parte della coltura; 3) distribuzione localizzata del fosforo;
- e) adozione di criteri di difesa integrata per il **controllo delle malerbe** volti a: 1) sostituire, dove possibile, i trattamenti chimici preventivi (pre-semima e pre-emergenza) con interventi in post-emergenza calibrati in funzione dell'infestazione reale; 2) adottare misure preventive volte a limitare la diffusione delle infestanti (avvicendamenti colturali equilibrati, sfalcio della vegetazione nelle aree incolte, ecc); 3) localizzare i trattamenti chimici ed integrare con lavorazioni meccaniche (sarchiature e/o rincalzature); 4) impiegare erbicidi a basso impatto ambientale; 5) ricorrere in post-emergenza a miscele di erbicidi a dosi ridotte attivate con sinergizzanti;
- f) impostazione della **difesa integrata dai parassiti animali e vegetali** sulla base dei seguenti criteri: 1) rispetto di alcune misure preventive (avvicendamento colturale, concimazioni e irrigazioni equilibrate, ecc.); 2) scelta, dove possibile, di varietà resistenti o tolleranti alle avversità; 3) effettuare interventi chimici solo al superamento della soglia d'intervento; 4) rispettare la fauna utile (predatori e parassitoidi) e ricorrere a mezzi biologici (ad es. *Bacillus thuringensis*) e biotecnici (ad es. ferormoni); 5) impiegare prodotti chimici selettivi e con profilo eco-tossicologico favorevole;
- g) predisposizione degli interventi di **irrigazione** e di **regimazione delle acque in eccesso** con accorgimenti che comportino una riduzione della velocità di scorrimento superficiale e del volume delle acque in eccesso defluenti verso i corpi idrici (superficiali e sotterranei);

- h) valutazione dell'opportunità, anche ai fini di una razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, di sostituire i sistemi di distribuzione a scorrimento con impianti a pioggia e, per le colture specializzate (ad es. vigneti e frutteti), con impianti a microportata di erogazione.

II. PRODUZIONI ANIMALI:

- a) adozione di tecniche a basso impatto ambientale in merito alle strutture dell'allevamento, allo stoccaggio e trattamento dei reflui;
- b) definizione delle dosi, dell'epoca e delle modalità di distribuzione nella fase di **utilizzo agronomica** dei reflui zootecnici, sulla base 1) delle esigenze nutrizionali delle colture e delle caratteristiche pedoclimatiche e idrogeologiche dell'ambiente in cui si opera; 2) dei periodi di massimo assorbimento della coltura e quindi di massimo assorbimento di azoto (compatibilmente con le altre operazioni colturali); 3) delle motivazioni agro-ambientali che raccomandano di evitare lo spargimento durante la stagione invernale (dicembre - febbraio), su suolo innevato, gelato o saturo d'acqua, in giornate piovose e in giornate che precedono eventi piovosi, in avanzato stadio di maturazione della pianta, sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;
- c) razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei liquami, evitando l'uso di irrigatori a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione.

III. GESTIONE DELLE AREE DI BORDO DEGLI APPEZZAMENTI:

- a) attuazione di interventi mirati volti a non spingere la lavorazione e la coltivazione del terreno fino al margine estremo degli appezzamenti adiacenti ai corsi d'acqua. Va prevista la possibilità di lasciare all'inerbimento spontaneo, o alla semina con miscuglio idoneo e sfalcio periodico, una fascia non lavorata di ampiezza pari a circa 4 metri. I medesimi benefici di riduzione delle perdite di lisciviazione superficiale e profonda di nutrienti ed altre sostanze dal campo verso il corso d'acqua possono essere ottenuti anche attraverso la piantumazione delle medesime aree.

IV. MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E SCOLINE

- a) attuazione di programmi per il mantenimento di una efficiente rete di fossi e scoline attraverso: 1) pulizia periodica per il mantenimento dell'invaso; 2) sfalcio o lavorazione delle due sponde in momenti temporali diversi per evitare uno spoglio contemporaneo; 3) una forte limitazione nell'uso di prodotti chimici per le operazioni di diserbo scegliendo eventualmente quelli a rapida degradazione; 4) il divieto di bruciare la vegetazione delle sponde.

V. VIABILITA' RURALE:

- a) tutela della viabilità di penetrazione interna alla campagna favorendo interventi volti al mantenimento di coperture in terra battuta, ghiaia o inerbite ed escludendo l'asfaltatura.

VI. SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE AZIENDE AGRICOLE

- a) valorizzazione di corti, cortili ed aree di pertinenza delle aziende agricole corredando la progettazione degli interventi edilizi con indicazioni relativamente alla rimozione di strutture incongrue eventualmente presenti, alla valorizzazione degli elementi vegetali, all'utilizzo di materiali di pavimentazione, alla sistemazione di recinzioni e arredi esterni. In particolare: 1) le nuove recinzioni dei fondi rustici devono essere formate da siepi vive di specie vegetali locali con eventuale rete metallica e zoccolo
- b) se trattasi di attività zootecnica dovranno essere previste idonee protezioni e/o mascheramenti arborei dei manufatti mediante l'utilizzo di specie d'altofusto della tradizione agricola locale.

Art. 10 – Indirizzi per la tutela del paesaggio agrario (Rif. Tav.18)

Sono aree la cui organizzazione e sistemazione fondiaria deriva da una bonifica storica e dove è ancora ben marcato l'assetto idraulico e morfologico del territorio.

Per la tutela e la riqualificazione di tali ambiti, pur consentendo l'applicazione della normativa propria della Zona Territoriale Omogenea assegnata, si dettano i seguenti ulteriori indirizzi:

- a) E' vietata la modifica dell'impianto originario, consentendo la soppressione di scoline solo per l'accorpamento dei campi, senza variare l'andamento dell'impianto agricolo e la baulatura esistente. In tal caso, si dovrà ottenere il preventivo assenso del competente Consorzio di Bonifica. E' fatto salvo il tombinamento di tratti di corpo irriguo strettamente necessari per l'accesso ai fondi, realizzato con soletta in cemento armato, non più largo di 5,00 m, che può essere consentito previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica.
- b) La costruzione di nuovi edifici dovrà avvenire in armonia con la tipologia tipica della zona rurale e la disposizione sul territorio dovrà essere tale da preservare quanto più possibile l'integrità degli appezzamenti e della rete di bonifica.
- c) E' consigliata la sistemazione delle scoline con la messa a dimora di siepi arboree e arbustive, costituite da specie scelte tra quelle indicate all'art. 8, per favorire la diversificazione ambientale in accordo con gli indirizzi tecnici elencati al suddetto articolo.

Art. 11 – Indirizzi per le acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti dai tetti o da superfici pavimentate interne a lotti residenziali dovranno essere smaltite in superficie o nel primo sottosuolo, sulle aree di pertinenza del lotto o nella rete idrica di superficie, senza sversamenti diretti sulla via o aree pubbliche circostanti.

Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio autoveicoli, esterni a lotti residenziali o interni a lotti industriali o comunque con attività diverse dalla residenza, vanno raccolte in una rete separata e condotte in apposite vasche di sedimentazione opportunamente dimensionate. Solo successivamente al periodo di sedimentazione potranno essere convogliate alla rete idrica superficiale o scaricate nel suolo.

Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti ad usi produttivi o comunque interessati da lavaggi di materiale e mezzi, nonché deposito di materiale e materie prime o rifiuti speciali, vanno raccolte separatamente in una rete predisposta e condotte in apposito impianto di depurazione o di pre-trattamento alla luce di adeguate analisi campionarie. Tali scarichi sono pertanto di tipo produttivo e sono soggetti alle autorizzazioni di legge.

Lo scarico di acque di pioggia o depurate nei corsi d'acqua, canali e fossi deve avvenire con le modalità dettate dal competente Consorzio di Bonifica a tutela dell'idoneità all'uso e della sicurezza idraulica del territorio.

E' comunque sempre vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Art. 12 – Indirizzi per le strade a traffico limitato

Trattasi di strade interne al sistema agricolo, le quali dovranno essere mantenute secondo l'esistente, operando sulle stesse con manutenzioni che adopereranno materiali naturali (ghiaia nel caso di strade bianche).

Qualora si rendesse necessario l'asfaltatura di strade bianche risulterebbe opportuno che il manto d'asfalto fosse localizzato nella sola parte centrale, lasciando quindi gli spazi laterali in terra battuta e ghiaia.

L'asfalto deve essere di tipo fonoassorbente.

E' vietata la nuova illuminazione e/o il potenziamento di quella esistente.

Art. 13 - Criteri di tutela e riqualificazione della vegetazione sul territorio agricolo

Si dettano alcune indicazioni di tutela e riqualificazione della vegetazione naturale presente sul territorio agricolo.

Le norme sono applicabili a tutte le emergenze floristiche, nonché agli elementi vegetali di seguito definiti (indicati con e.v. nel prosieguo):

- a) **alberi isolati** con una circonferenza del tronco di almeno 150 cm misurata ad una altezza di 130 cm. Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di ceppaie con più tronchi o di fusti policormici si considera la circonferenze del tronco più grosso.
- b) **filari**: successione lineare di individui arborei a sesto regolare con composizione mista o pura, sottoposti a governo ad altofusto e composta da almeno tre soggetti;
- c) **siepi**: associazione lineare di specie arboree e/o arbustive sviluppate per una lunghezza di almeno 10 m;
- d) **gruppi o macchie di alberi**: area coperta da vegetazione arborea o arboreo-arbustiva, di forma varia, con presenza di vegetazione caratterizzata dall'assenza di caratteri di artificiosità quali sesti d'impianto regolari e/o densità omogenee.

Non sono soggetti alle seguenti norme:

- e) gli **impianti di arboricoltura specializzata da frutto** (ad eccezione di noci, noccioli ed alberi da frutto non più utilizzati a scopo produttivo);
- f) gli **impianti di arboricoltura specializzata da legno**;
- g) i **vivai**;
- h) la vegetazione di **giardini e parchi privati**

I. MISURE VIETATE

E' vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale gli e.v. nei loro elementi costitutivi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione (potatura, spollonatura, tramarratura etc.) ordinaria o straordinaria volte alla rinnovazione degli e.v..

E' sempre vietata la capitozzatura degli alberi isolati e dei soggetti arborei nei filari, ad eccezione delle specie della tradizione agraria (salici e gelsi).

Per le siepi e per le macchie boscate è ammesso il taglio annuale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno un pollone per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite) nel rispetto dell'elenco di cui all'art. 8, lettera d).

Sono consentiti gli interventi indispensabili a scongiurare un pericolo immediato, del quale deve comunque essere fornita prova documentale, con l'obbligo comunque della notifica entro 30 gg all'Ufficio Tecnico comunale.

II. ECCEZIONI

I divieti di cui al punto I., commi 1 e 2, non si applicano quando:

- a) le piante possono provocare danni a persone o cose;
- b) trattasi di piante malate e la loro conservazione non sia possibile;
- c) è impedita o gravemente limitata una utilizzazione ammessa dalle norme urbanistiche;
- d) norme di diritto pubblico obbligano il proprietario a rimuovere o modificare gli e.v.;
- e) il divieto conduca ad un rigore impreveduto e l'esenzione sia conciliabile con il pubblico interesse.

Il riconoscimento di una deroga viene concesso per iscritto previa presentazione all'Ufficio Tecnico di:

- a) relazione illustrativa, a firma di tecnico abilitato in materia, delle motivazioni a favore della deroga con la specifica delle specie e dei caratteri morfometrici (diametro, altezza, fisionomia) nonché di eventuali altri elementi informativi ritenuti utili per una migliore valutazione qualitativa degli e.v.;
- b) planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:500) con indicata l'esatta collocazione degli e.v. interessati alla deroga;
- c) idonea documentazione fotografica.

L'autorizzazione alla deroga può essere legata a disposizioni accessorie da parte dell'Ufficio Tecnico. In particolare al richiedente può essere imposto di piantare e mantenere a sue spese piante di determinate specie e dimensioni, scelte fra quelle elencate all'art. 8, lettera d), in sostituzione di quelle rimosse. La deroga può essere concessa con clausola della revoca o della scadenza.

Sulle deroghe il Comune decide entro 60 gg dal ricevimento della richiesta.

III. PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI VEGETALI NELLE PROCEDURE DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Ogni richiesta di permesso di costruire per interventi di nuova edificazione negli ambiti delle zone Agricole deve essere corredata, per l'area di pertinenza interessata dall'intervento:

- a) relazione illustrativa e planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:500) dove viene riportata l'esatta collocazione degli e.v. con la specifica della specie e dei caratteri morfometrici (diametro, altezza, fisionomia) nonché di eventuali altri elementi informativi ritenuti utili per una migliore valutazione qualitativa dei medesimi;
- b) idonea documentazione fotografica.

Il Comune in fase di rilascio del permesso di costruire può prescrivere al proprietario misure per la cura, la manutenzione e la difesa degli e.v..

Può essere prescritta, in sede di Permesso di Costruire, la sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza dell'edificio al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi, mediante il recupero degli elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate; Possono altresì essere prescritti interventi volti alla messa a dimora di nuovi elementi vegetali scelti dall'elenco di specie previsto all'art.8, lettera d).

Art. 14 – Indirizzi per la difesa della vegetazione nei cantieri

Al fine di salvaguardare quanto più possibile la vegetazione esistente nelle aree di pertinenza di fabbricati soggetti ad interventi edilizi si indica di adottare le seguenti misure:

- a) Per impedire danni meccanici e non provocati dai lavori di cantiere, le superfici occupate da soggetti vegetali devono essere opportunamente recintate, per una distanza non inferiore a ml. 1,5 dal fusto.
- b) Nell'ambito delle suddette superfici sono inoltre vietati i versamenti di sostanze tossiche e nocive ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

- c) Fonti di calore (fuochi, impianti, ecc.) devono essere collocati a ad una distanza non inferiore a m. 10 dal fusto degli alberi e arbusti presenti in cantiere.
- d) Attorno ai soggetti arborei e alto-arbustivi è necessario salvaguardare per quanto possibile il vecchio orizzonte radicale. Laddove ciò non fosse possibile è necessario prevedere la creazione di settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco, sabbia) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad $1/3$, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad $1/2$, per specie dotate di apparato radicale superficiale.
- e) Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti del suolo, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno per tutta l'area d'insidenza della chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.
- f) Ove possibile gli scavi di terreno saranno eseguiti ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5. In ogni caso le radici eventualmente soggette a taglio dovranno essere recise in modo netto e la ferita ricoperta subito con un prodotto cicatrizzante.
- g) Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m. 1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m. 1,5.
- h) Qualora attorno agli alberi si realizzano pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa a m. 1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale.